

ORDINANZA MUNICIPALE RIGUARDANTE LA TASSA USO FOGNATURA

(risoluzione municipale no. 834 del 27 agosto 2018)

Il Municipio di Bedano richiamati:

- gli art. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC
- gli art. 192 LOC e 44 RALOC
- il regolamento comunale delle canalizzazioni, segnatamente l'art. 36

ordina:

Scopo

Art. 1¹

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dalla legge e dal regolamento comunale delle canalizzazioni.

Tasse e categorie

Art. 2¹

Per l'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione il Municipio preleva tasse d'uso annuali conformemente all'art. 110 LALIA, così ripartite:

Categoria	Tassa	
a) Per m ³ d'acqua consumata e misurata dal contatore per l'anno precedente, ritenuto un minimo di Fr. 100.00 annui.	Fr.	0.90
b) Per gli stabili non raccordati alla rete dell'acqua potabile è calcolata in ragione dell'1,5‰ del valore di stima dell'immobile allacciato alla fognatura, ritenuto un minimo di fr. 100.00 annui.		



Riscossione

Art. 3¹

La tassa è dovuta, entro 30 giorni dalla data di emissione del conteggio, dal proprietario dell'edificio allacciato.

Entrata in vigore

Art. 4¹

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale in data 29 agosto 2018 a norma dell'art. 192 LOC.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO DI BEDANO

Il Sindaco:  Dario Frascina



Il Segretario:  Curzio Sasselli

